



## Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno

### Deliberazione del Consiglio Comunale

Deliberazione n. 36 del 09/05/2025

#### OGGETTO: TARI BIENNIO 2024 - 2025: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER L'ANNO 2025 E APPROVAZIONE TARIFFE E RIDUZIONI 2025

L'anno duemilaventicinque il giorno nove del mese di Maggio alle ore 09:20 in Castagneto Carducci, nell'aula consiliare, in seguito ad avviso datato 2/05/2025 prot. **7.321**, consegnato nei tempi e nei modi prescritti dalla Legge e relativo Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Alla discussione del presente argomento, risultano:

Nome	Funzione	P/A
SCARPELLINI SANDRA	Sindaco	Presente
DI PASQUALE VALERIO	Vice Sindaco	Presente
MARCHI SANTINO	Consigliere	Assente
IACOPONI MICHELE	Consigliere	Assente
SPINELLI MARTINA	Consigliere	Presente
MARTINELLI MASSIMO	Consigliere	Presente
MIELE TRISTAN	Consigliere	Presente
SIMONETTI ANGELA	Consigliere	Presente
PAJA ALBI	Consigliere	Presente
BARTOLI OMBRETTA	Consigliere	Presente
MENICAGLI SILVIA	Consigliere	Presente
SCATENI ARRIGO	Consigliere	Presente
MOTTOLA CATIA	Consigliere	Presente

**Presenti N. 11**

**Assenti N. 2**

Assume la Presidenza **Sandra Scarpellini** .  
Partecipa il Segretario Generale **Andrea Martelli** .

Nome	Funzione	P/A
CALLAIOLI JESSICA	Assessore	Presente
FUSELLI SILVIA	Assessore	Presente
PULLINI CRISTIANO	Assessore	Assente

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la discussione



## **Comune di Castagneto Carducci**

### **Provincia di Livorno**

---

sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.



## Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno

### OGGETTO:

### TARI BIENNIO 2024 - 2025: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER L'ANNO 2025 E APPROVAZIONE TARIFFE E RIDUZIONI 2025

**VISTO** il comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 secondo cui *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;

**VISTO** l'art.3 comma 5-quinquies del DL 30/12/2021 come convertito in Legge 25/02/2022, n.15 che così disciplina: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

**PRESO ATTO** che Il 23 aprile 2025, la Camera dei deputati ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sul DDL di conversione in legge del DL PA (DL 25/2025) in materia di enti locali; nel corso della conversione in legge è stato inserito un emendamento che sposta il termine per l'approvazione delle tariffe TARI dal 30 aprile 2025 al 30 giugno 2025. All'art. 10 bis del testo della conversione in legge del DL 25/2025 (Decreto PA), si legge: *Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'art. 3 c. 5-quinquies DL 228/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 15/2022, è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale.*

**VISTO** l'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 che ha attribuito all'Autorità nazionale di regolazione dei servizi pubblici, ridenominandola ARERA, anche le competenze regolatorie in materia di servizio integrato di gestione rifiuti urbani, tra cui al punto h) anche *l'approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale*;

**VISTO** il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (“MTR-2”) approvato con la Delibera n. 363 del 03.08.2021 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione del piano economico-finanziario per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

**CONSIDERATO CHE** la suddetta Delibera ARERA n. 363/2021:

- *all'art. 7.5 stabilisce che l'Ente Territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025;*
- *l'art. 8.1 prevede l'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 e 7.2 rinviando ad un successivo provvedimento le indicazioni metodologiche;*

### **RICHIAMATE**

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 70/2022 con la quale è stato preso atto del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti ai fini della TARI per l'anno 2023 (pluriennale 2022-2025), così come approvato con Delibera di Assemblea di Ambito n. 23/2022;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 45/2024 con la quale è stato preso atto del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti ai fini della TARI per l'anno 2024, così come approvato con Delibera di Assemblea di Ambito n. 09/2024;

**RICORDATA**, in fase di determinazione del PEF pluriennale 2022-2025, la diversa rilevanza sulla TARI dell'approvazione del PEF delle annualità 2022-2023 rispetto a quella delle annualità 2024-2025, in



## Comune di Castagneto Carducci Provincia di Livorno

quanto secondo l'MTR-2 ARERA i PEF del secondo biennio sarebbero stati sottoposti in via ordinaria ad aggiornamento in tempo utile per l'approvazione della TARI 2024 e 2025 ai sensi dell'art. 8.2 della delibera ARERA n. 363/2021;

**VISTA** la Deliberazione n. 389/2023/R/RIF del 03.08.2023 avente ad oggetto "Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)" con la quale ARERA ha recato le disposizioni tese alla definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle entrate tariffarie di riferimento nonché delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi";

**CONSIDERATO CHE** l'art. 7.2 dell'MTR viene aggiornato dall'art. 3.2 della suddetta Deliberazione n. 389/2023/R/RIF, aggiungendo che "ai fini dell'aggiornamento biennale i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno, salvo che per le componenti per le quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali, sono determinati:

- per l'anno 2024 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento 2022 come risultanti da fonti contabili obbligatorie;
- per l'anno 2025 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2023 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile";

**RICORDATO CHE** ai fini degli adeguamenti contabili e monetari per l'aggiornamento dei costi riconosciuti, la Deliberazione n. 389/2023/R/RIF all'art.3.3 stabilisce che "ai fini dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025 si considerano i seguenti tassi di inflazione: 2023 = 4,5% e 2024 = 8,8%. Per l'anno 2025 si assume inflazione nulla";

**RICHIAMATO** integralmente quanto indicato nella Delibera di Consiglio Comunale n. 45/2024 sulla presa d'atto del PEF 2024 in merito:

- alle funzioni dell'Autorità ATO Toscana Sud nella sua veste di Ente Territorialmente Competente per l'ambito di competenza;
- alle parti del PEF nei Comuni di ATO Toscana SUD e rispettivi Gestori e Validatori;

**PRESO ATTO** della Validazione del PEF 2025 dei singoli Comuni dell'Ambito, sulla base dei pareri professionali redatti per ciascuna delle parti in cui essi si articolano dai rispettivi soggetti Validatori (PARAGON e UTILITEAM) così come riportato in Deliberazione di Assemblea di Ambito n. 18 del 23.09.2024;

**DATO ATTO CHE** l'Autorità ATO Toscana SUD ha elaborato i valori del PEF comunale a fini TARI 2025, mediante l'aggregazione delle singole componenti come di seguito dettagliatamente illustrate, pervenendo alla determinazione di un importo complessivo del PEF comunale 2025, post limiti e post detrazioni, pari a € 3.995.037=;

**CONSIDERATO CHE** i dati del PEF 2025 sono stati predisposti, nel rispetto dei principi della suddetta disciplina ARERA, con riferimento ai bilanci preconsuntivi del secondo anno precedente (2023) sottoposti ai soprarichiamati tassi di inflazione, per una valutazione omogenea sull'andamento dei costi del PEF 2025 rispetto alla situazione precedente è opportuno impostare il confronto con riferimento ai dati del PEF 2024, a sua volta commisurati ai dati del bilancio dell'esercizio 2022, prescindendo dagli effetti inflazionistici;

**RILEVATO** in estrema sintesi che il valore del PEF rilevante a fini TARI 2025 segna rispetto all'omologo del PEF 2024 una variazione percentuale del 4,73% (ante detrazioni);

**VISTO** il prospetto Allegato 1 alla presente delibera "Dati riferiti al Corrispettivo comunale di SEI Toscana (ante limiti e ante IVA)";

**VISTA** la Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 16 del 23.09.2024 con la quale:

- è stato accertato che, alla luce delle risultanze del richiamato Parere Professionale di Validazione riferite al PEF SEI Toscana dell'esercizio 2025, calcolato secondo l'MTR-2 ARERA:
  - o il totale dei costi del PEF Grezzo SEI Toscana 2025 (ante detrazioni per Ricavi e proventi da vendita di materiale recuperato), da ripartire secondo la metodologia di cui alla DA n. 14/24, ammonta a € 165.047.370 (voce A del prospetto Allegato 1);



## Comune di Castagneto Carducci Provincia di Livorno

- o il totale dei ricavi e proventi ammonta a € 14.042.845 (voce B del prospetto Allegato 1);

### **VISTE**

- la Delibera di Assemblea n. 26/21 con la quale è stata condivisa la nuova Metodologia di ripartizione tra i singoli Comuni del valore totale dei costi del PEF di Ambito SEI Toscana, basata sui dati relativi ai servizi prestati nei singoli Comuni rilevati dalla contabilità gestionale del Gestore, da esso forniti ad esito di un percorso condiviso con l'Autorità;
- la Delibera di Assemblea di Ambito n. 14/2023 che ha stabilito di proseguire nell'applicazione della sopra richiamata Metodologia applicata ai dati di consuntivo 2022 ai fini della ripartizione comunale dei costi PEF di Ambito SEI Toscana 2024 e sui dati di preconsuntivo 2023 ai fini della ripartizione comunale dei costi PEF di Ambito SEI Toscana 2025;
- la Delibera dell'Assemblea di Ambito n.14/2024 che ha preso atto degli esiti finali, derivanti dall'applicazione della sopra richiamata Metodologia affinata, in termini di percentuali di incidenza di ciascun Comune sul totale dei costi di preconsuntivo 2023 del gestore;
- la Delibera di Assemblea di Ambito n. 16/2024 che ha preso atto delle incidenze per la ripartizione dei ricavi tra i Comuni sulla base della rendicontazione di preconsuntivo 2023 del Gestore, così come definito dalla Delibera di Assemblea di Ambito n. 14/2024;

**CONSIDERATO** che applicando le predette incidenze percentuali del Comune sul totale dei costi o dei ricavi di Ambito risulta che:

- i Costi del PEF comunale SEI Toscana a carico del Comune ammontano per l'anno 2025 all'importo indicato alla voce (E) nella corrispondente colonna del prospetto Allegato 1;
- i proventi lordi di spettanza del Comune ammontano per l'anno 2025 all'importo indicato alla voce (F) nella corrispondente colonna del prospetto Allegato 1), con conseguente quantificazione per il Comune della detrazione netta per proventi, post applicazione del fattore di sharing (voce G del prospetto Allegato 1), nell'importo indicato alla voce (H) del prospetto Allegato 1;

**RILEVATO** che, applicando le detrazioni nette per proventi da recuperi, i PEF comunale SEI Toscana dell'esercizio 2025 (quale quota comunale del PEF d'ambito SEI Toscana per l'anno 2025, post sharing Ricavi e Proventi ante impianti) ammonta per il Comune al valore indicato alla voce (I) del prospetto Allegato 1;

**VISTA** la Delibera di Assemblea di Ambito n. 15 del 23.09.2024 con la quale è stato definito il Corrispettivo Impianti per l'anno 2025 relativo ai costi delle attività di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani residui, organici e terre di spazzamento è stato determinato nell'importo indicato alla voce (L) del prospetto Allegato 1;

**CALCOLATO** pertanto il Corrispettivo comunale SEI Toscana per l'annualità 2025, comprensivo del Corrispettivo comunale impianti 2025, nell'importo complessivo indicato alla voce (M) del prospetto Allegato 1;

**CONSIDERATO** che, in applicazione dell'art. 17 dell'MTR-2 ARERA, che prevede di imputare in ciascun anno del biennio 2024-2025 le componenti a conguaglio riferite agli esercizi precedenti e la componente a conguaglio dei CK relativi alle predisposizioni tariffarie 2022 e 2023, per il Comune:

- la rata del conguaglio 2019 risulta esaurito nel PEF 2024 (riga (N) del prospetto Allegato 1);
- la componente a conguaglio dei CK relativi da imputare nel PEF 2025 è indicata nella riga (O) del prospetto Allegato 1, ai sensi di quanto determinato con Delibera di Assemblea d'Ambito n. 16 del 23.09.2024;

**RILEVATO** che il Corrispettivo d'Ambito comunale SEI Toscana dell'annualità 2025, comprensivo del Corrispettivo comunale Impianti 2025 e del conguaglio della componente CK dell'anno 2023, è pari all'importo indicato nella riga (P) della corrispondente colonna del prospetto Allegato 1, con una variazione rispetto al Corrispettivo comunale SEI Toscana dell'annualità 2024 pari all'importo indicato alla riga (R) con variazione percentuale indicata alla riga (S) del prospetto Allegato 1;

**DATO ATTO CHE** con Delibera di Assemblea di Ambito n. 13 del 23.09.2024 l'Autorità di Ambito ha ritenuto che, in virtù della esecutività della Sentenza del TAR Lombardia n. 1985 del 25.06.2024 e in attesa di un pronunciamento del Consiglio di Stato, la componente di Conguaglio sull'adeguamento



## Comune di Castagneto Carducci Provincia di Livorno

inflattivo dei costi imputati nel PEF 2023 di cui alla Determinazione n. 1/DTAC/2023 non possa al momento essere imputata nel PEF 2024 e di conseguenza nello sviluppo del PEFA, salvo l'impegno ad una trattazione di questa componente ad esito dell'attesa sentenza del Consiglio di Stato e dei conseguenti provvedimenti che saranno assunti da ARERA;

**CONSIDERATO** che, a seguito dell'accentramento all'Ente Territorialmente Competente delle competenze in materia di predisposizione del PEF e di suo invio ad ARERA per la definitiva approvazione, le Amministrazioni comunali dell'Ambito Toscana Sud devono trasmettere all'Autorità d'Ambito i dati di propria diretta competenza da includere nel PEF ARERA 2025 relativi a:

- Costi, identificabili nelle tre seguenti componenti:
  - o Servizi opzionali (ante eventuale esercizio della facoltà di supero di cui all'art. 2.5 dell'Accordo Procedimentale dei Servizi opzionali), la cui eventuale eccedenza rispetto ai dati di Bilancio Assestato 2022 è stata imputata ai Costi Operativi Incentivanti (COI) di cui all'articolo 10.1 del MTR-2;
  - o Accantonamenti e perdite su crediti (comprensiva degli accordi tra Amministrazioni comunali e SEI per il trattamento dei Crediti TIA);
  - o Altri costi comunali comprendenti oltre alle voci di costi indicati dalle Amministrazioni comunali anche:
    - a Quote di contribuzione annua all'ATO di cui alla Delibera di Assemblea n. 12/23;
    - b Quote annuali delle variazioni dei conguagli ARERA 2018 e 2019 per effetto dei riconteggi sui driver di consuntivo (DA n.23/21);
- Detrazioni, distinte nelle voci previste dall'art.1.4 della Determinazione ARERA 2/DRIF/21

**DATO ATTO** che:

- il Comune ha trasmesso all'Autorità d'Ambito la versione definitiva dei dati di propria competenza relativi all'esercizio 2025, accompagnati da dichiarazione di veridicità sottoscritta dal Legale Rappresentate;
- gli importi riferiti all'anno 2025, ai sensi di quanto previsto dall' MTR-2, sono utilizzati anche per l'elaborazione del PEF del biennio 2024-2025;

**VISTO** il prospetto allegato 2 alla presente Delibera "PEF 2025 - Dati di diretta competenza comunale" così come trasmessi dall'amministrazione comunale e validati dall'Autorità;

**DATO ALTRESÌ ATTO** che il Comune si è avvalso della facoltà prevista dall'MTR-2 di rinunciare ad una parte dei propri costi applicando quanto disciplinato all'art. 4.6 della Deliberazione ARERA 363/2021 come rinvenibile nell'apposita colonna del prospetto allegato 2 alla presente;

**VISTO** il prospetto Allegato 3 alla presente delibera "PEF Comunale (ante detrazioni)";

**RICORDATO CHE**, qualora maturata dal Comune nell'elaborazione del PEF del biennio 2022-2023, concorre eventualmente alla definizione del Corrispettivo d'Ambito comunale dell'annualità 2025:

- la terza delle tre rate dell'eccedenza rispetto al limite di crescita determinata nel PEF 2022 e approvata con la Delibera dell'Assemblea di Ambito n.16/22 rimodulata nei PEF degli anni successivi ai sensi dell'art. 4.5 dell'MTR-2 ARERA;
- la seconda delle cinque rate dell'eccedenza rispetto al limite di crescita determinata nel PEF 2023 e approvata con la Delibera dell'Assemblea di Ambito n.23/22 rimodulata nei PEF degli anni successivi ai sensi dell'art. 4.5 dell'MTR-2 ARERA;

**RILEVATO** che, secondo i dati comunicati dall'Autorità d'Ambito, il valore dei PEF comunale 2025 (ante applicazione dei Limiti alla crescita tariffaria) ammonta all'importo riportato nella riga (G) del predetto prospetto Allegato 3, quale somma di:

- Corrispettivo comunale SEI Toscana per l'anno 2025 di cui alla voce (B) del prospetto Allegato 3, comprensivo del Corrispettivo impianti per l'anno 2024, (IVA inclusa);
- le eventuali rate per l'eccedenza 2022 e per l'eccedenza 2023 di cui alle voci rispettivamente (C) e (D) del prospetto Allegato 3;
- Costi di diretta competenza comunale di cui alla voce (F) del prospetto Allegato 3;

**RICHIAMATO** l'art. 4 dell'MTR-2 ARERA, così come aggiornato da Deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF, secondo il quale il totale delle "entrate tariffarie", che corrisponde alla somma dei costi ammissibili (costi riconosciuti con adeguamenti contabili e monetari) al PEF ante detrazioni, non può



## Comune di Castagneto Carducci Provincia di Livorno

superare un limite di crescita rispetto all'anno precedente, variabile da un minimo dell'2,2% ad un massimo del 9,6%, calcolato come somma algebrica dei seguenti parametri:

- Il tasso di inflazione programmata, pari all'2,7% (in luogo del precedente valore di 1,7%);
- Il Coefficiente di recupero di produttività (in detrazione), variabile da un minimo dello 0,1% ad un massimo dello 0,5%, in relazione a quanto previsto all'art. 5 del MTR-2 ARERA;
- Il coefficiente (QLa) per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, con un valore variabile da un minimo dello 0% ad un massimo del 4%, valorizzato dall'Ente Territorialmente Competente (ETC) secondo quanto indicato nella tabella di cui al comma 4.3 sulla base di una valutazione della variazione della qualità delle prestazioni;
- Il coefficiente (PGa) coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, con un valore variabile da un minimo dello 0% ad un massimo del 3%, valorizzato dall'ETC secondo quanto indicato nella tabella di cui al 4.3, sulla base di una valutazione della variazione delle attività effettuate dal Gestore;

**RICHIAMATA** la Delibera dell'Assemblea di Ambito n. 16 e n. 17 del 23.09.2024 che determinano per l'anno 2025 per ciascun Comune rispettivamente:

- il valore del Limite percentuale di crescita - ante le rettifiche per Servizi Opzionali - da applicare sul totale del PEF 2025 ai sensi della normativa ARERA;
- gli effetti di rettifica dei Limiti di crescita indotti dall'applicazione dell'Accordo Procedimentale sui Servizi Opzionali;

**RILEVATO** che nel prospetto dell'Allegato 3:

- il valore finale del Limite alla crescita tariffaria è riportato alla riga (M) dell'Allegato 3 quale somma del valore di cui alla DA n. 16 del 23.09.2024 come riportati nella riga (I) e delle rettifiche per Servizi Opzionali di cui alla DA n. 17 del 23.09.2024 riportato alla riga (L);
- il valore del PEF comunale, corrispondente all'applicazione del relativo Limite alla crescita al valore del PEF comunale dell'anno precedente (il cui importo è indicato alla riga (H)), è riportato alla riga (N);

**APPURATO** che per il Comune il valore del PEF comunale 2025 ante applicazione dei limiti di cui alla riga (G) è superiore al valore del PEF comunale 2025 corrispondente al Limite alla crescita tariffaria riportato alla riga (N) con un'eccedenza comprensiva di IVA riportata alla riga (O) interamente riconducibile al Corrispettivo di competenza di SEI Toscana per l'anno 2025;

**RILEVATO INFINE CHE** il valore finale del PEF comunale 2025, post Limiti alla crescita e ante detrazioni, ammonta all'importo riportato alla riga (R) del prospetto Allegato 3 che, rispetto al valore del PEF comunale 2024 post Limiti alla crescita e ante detrazioni, riporta una variazione pari in valore assoluto all'importo indicato alla riga (T) con la conseguente variazione percentuale indicata alla riga (U);

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2021, e senza effetti sul calcolo dei Limiti di Crescita, è possibile portare in detrazione dal PEF le detrazioni di diretta competenza comunale come indicate all'Allegato 2 della presente;

**VISTO** il prospetto Allegato 4 alla presente Delibera relativo al Prospetto PEF ARERA 2025, derivante dal Tool di calcolo ARERA di cui alla DTAC/1/2023, che espone le voci del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2024;

**RICHIAMATE** le DA n. 9/24, n. 13/24 e 18/24 con le quali l'Autorità di Ambito ha stabilito che le eventuali eccedenze maturate nelle annualità 2024 e 2025, come riportate alla riga (O) dell'Allegato 3 alla presente, debbano essere rimodulate ai sensi dell'art. 4.5 dell'MTR-2, nelle successive annualità (anche successivamente al termine del vigente periodo regolatorio) comunque nel rispetto del limite di crescita applicato, al fine di consentirne l'integrale riconoscimento nelle tariffe delle annualità successive al 2025;

**RILEVATO** che dal prospetto Allegato 4 del Piano Economico-Finanziario per l'esercizio 2025, secondo lo schema del modello ARERA:

- il valore complessivo dei costi ("Entrate tariffarie") del PEF comunale 2025 è pari all'importo risultante alla riga (69), così composto:



## Comune di Castagneto Carducci

### Provincia di Livorno

- componenti di parte variabile per l'importo indicato alla riga (67);
  - componenti di parte Fissa per l'importo indicato alla riga (68);
  - il valore delle detrazioni ("Detrazioni") del PEF comunale 2025 è pari alla somma degli importi della componente variabile di cui alla riga (70) della componente fissa di cui alla riga (71);
  - il finale del PEF 2025 post detrazioni ("PEF 2025 post detrazioni") è pari all'importo risultante dalla riga (74), così composto:
  - componenti di parte variabile per l'importo indicato alla riga (72);
  - componenti di parte Fissa per l'importo indicato alla riga (73);
- VISTO** il prospetto Allegato 5 alla presente Delibera di Consiglio Comunale relativo al Prospetto PEF ARERA per il biennio 2024-2025, derivante dal Tool di calcolo ARERA di cui alla DTAC/1/2023, che espone le voci del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti per il biennio 2024-2025;
- VISTA** la nota dell'Autorità d'Ambito con la quale l'Amministrazione comunale è stata informata che con atto di accertamento tecnico in esecuzione del mandato conferito con la Delibera dell'Assemblea di Ambito n.18 del 23.09.2024, il Direttore ha:
- redatto in conformità allo schema previsto da ARERA con la Determinazione DTAC/1/2023 il Piano Economico finanziario 2025 del Comune riportato nell'Allegato 5 e il PEF del biennio 2024-2025;
  - precisato che il PEF comunale del biennio 2024-2025 così determinato è stato trasmesso all'Autorità nazionale ARERA per la sua finale approvazione;
  - rappresentato che informerà tempestivamente l'Amministrazione comunale in ordine agli esiti della procedura di approvazione del PEF 2024-2025 da parte di ARERA, per gli eventuali conseguenti provvedimenti;
- VISTO** il comma 653 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo cui i Comuni devono avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard per la determinazione dei costi" del servizio rifiuti;
- VISTO** per l'anno 2025 il Costo unitario effettivo per tonnellata di rifiuti prodotti nel Comune, indicato alla riga (46) dell'Allegato 5, superiore al fabbisogno standard calcolato ai sensi dell'art. 1 c. 653 della Legge n. 147/2013, riportato alla riga (47);
- VISTO** il decreto legge 124/2019 e il DPCM n. 24/2025 ;
- DATO ATTO** di quanto disposto da ARERA con la Delibera 386/2023 : dal 1 gennaio 2024, i Comuni - in qualità di gestori delle tariffe e rapporti con gli utenti - dovranno aggiungere nelle richieste di pagamento della TARI o della tariffa corrispettiva due componenti perequative, UR1 e UR2, applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi, così come previsto dalla delibera Arera n.386/2023 (mancano i codici tributo per versare le due componenti perequative). Le componenti in questione dovranno essere riversate annualmente al CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali) per consentire la copertura dei costi di gestione emergenti per effetto di due distinti fenomeni: a) i rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare, oggetto della componente perequativa UR1a, pari a 0,10 euro/utenza; b) la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, oggetto della componente perequativa UR2a, pari a 1,5 euro/utenza. Le componenti perequative citate non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma vengono aggiunte nell'avviso di pagamento del servizio rifiuti, dandone separata evidenza;
- DATO ATTO** altresì di quanto ulteriormente disposto da Arera con deliberazione n. 133/2025 in attuazione del riconoscimento del "bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'art. 57/bis decreto legge 124/2019 e del DPCM n. 24/2025, con l'introduzione a partire dal 2025 di una nuova quota perequativa UR3 di 6 euro applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi derivanti dall'applicazione in automatico del suddetto bonus a tutti i nuclei familiari il cui ISEE non risulta superiore a 9.530 euro, ovvero le famiglie con almeno quattro figli a carico il cui ISEE non risulta superiore a 20.000 euro ;
- DATO ATTO** pertanto che le predette componenti saranno inserite direttamente in bolletta, essendo un obbligo previsto dalla legge, con le modalità descritte in successive disposizioni da parte di Arera ;



## Comune di Castagneto Carducci Provincia di Livorno

**RITENUTO** di approvare le tariffe del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2025, suddivisi in utenze domestiche e utenze non domestiche come da allegato 7 al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

**CONSIDERATO** il Decreto Presidenziale n. 174 del 20/12/2019 con il quale viene determinata la misura del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale (TEFA) dall'anno 2020 con aliquota del 5%;

**VISTO** il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti approvato con delibera consiliare n. 30/2014, modificato con delibera consiliare n. 25/2015, modificato con delibera consiliare n. 25/2021, modificato con delibera consiliare n. 71/2022;

**DATO ATTO** che l'Art.30 "Riscossione" del predetto regolamento prevede:

1. Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti inviando ai contribuenti, anche per posta ordinaria, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tassa e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in tre rate, scadenti: il 31 maggio (33%), il 30 settembre (33%) e il 2 dicembre (34%) con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 31 di maggio di ciascun anno;

**APPURATO** che con l'art. 2 della delibera n. 133/2025, Arera prevede l'emanazione di successivi provvedimenti per l'affinamento e articolazione della suddetta componente UR3a ;

**CONSIDERATO** quanto sopra, emerge la necessità, in deroga a quanto disposto dal suddetto art. 30 e solo per l'anno 2025, di inviare 2 rate scadenti : il 31 maggio (30%) e il 30 settembre (30%) con facoltà di effettuare il pagamento unico (60%) entro il 31 maggio e inviare la terza rata al 2 dicembre (40%) con conguaglio al netto di riduzioni applicate in automatico agli aventi diritto e maggiorazione della quota perequativa UR3 sopra descritta;

**VISTO** il titolo IV del vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti ad oggetto "Riduzioni e agevolazioni";

**DATO ATTO** che l'onere derivante dalle esenzioni e/o agevolazioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI, all'art. 20 trova copertura nel bilancio di previsione 2025 ;

**RITENUTO** opportuno uniformare, a quanto stabilito dal suddetto DPCM n. 24/2025, la gestione delle agevolazioni per motivi sociali e reddituali accettando la presentazione della certificazione ISEE solo nei casi non previsti dall'applicazione automatica del "bonus sociale rifiuti" agli aventi diritto;

**VISTI** gli allegati pareri richiesti ed espressi sulla summenzionata proposta di deliberazione ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** il documento Unico Programmazione 2025-2027 approvato con deliberazione consiliare n. 99/2024;

**VISTO** il Bilancio di Previsione 2025 approvato con deliberazione consiliare n. 100/2024;

**CONSIDERATO CHE** - l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; - a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"; - a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo



## Comune di Castagneto Carducci Provincia di Livorno

automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"; - a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1 dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1 dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

**RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato nella presente deliberazione si rinvia alla normativa vigente in materia;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTO** l'art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

**VISTI** il parere tecnico e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

**DATO ATTO** alla necessità di provvedere all'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L.;

Con n. 7 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Bartoli, Menicagli, Scateni e Mottola), espressi in forma palese dai n. 11 consiglieri presenti e votanti

### DELIBERA

DI RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale della presente Delibera;

- 1 di prendere atto che, per effetto dell'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 e dell'entrata in vigore nel 2021 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), la competenza in materia di approvazione del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti di ogni Comune è assegnata all'Autorità nazionale ARERA, che approva il PEF predisposto dall'Ente Territorialmente competente, le cui funzioni nell'ambito ATO Toscana Sud sono esercitate dall'Autorità d'Ambito;
- 2 di prendere atto che, a sintesi finale delle componenti descritte un premessa, il valore del PEF rilevanti a fini TARI 2025 segna rispetto all'omologo del PEF 2024 una variazione percentuale del 4,73% (ante detrazioni);
- 3 di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 1 alla presente Delibera, elaborato dall'Autorità d'Ambito, che espone dettagliatamente tutte le componenti che concorrono a formare il Corrispettivo comunale di SEI Toscana per l'anno 2025 e per il biennio 2024-2025;
- 4 di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 2 alla presente Delibera, elaborato dall'Autorità d'Ambito sulla base delle indicazioni pervenute dall'Amministrazione Comunale, che espone dettagliatamente tutte le componenti di costo di diretta competenza del Comune, nonché le Detrazioni di diretta competenza comunale per l'anno 2025 e per il biennio 2024-2025;
- 5 di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 3 alla presente Delibera, elaborato dall'Autorità d'Ambito, che espone dettagliatamente tutte le componenti che concorrono a formare il PEF comunale ante detrazioni dell'esercizio 2025 e del biennio 2024-2025 nonché la verifica dei limiti e la determinazione dell'eccedenza (se presente alla riga (O)) da rimodulare sul PEF degli anni successivi



## Comune di Castagneto Carducci Provincia di Livorno

- al 2025;
- 6 di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 4 e del prospetto Allegato 5 alla presente delibera, derivanti dal Tool di calcolo ARERA di cui alla DTAC/1/2023, che spongono le voci del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti del Comune rispettivamente per l'anno 2025 e per il biennio 2024-2025;
- 7 di prendere atto che il Direttore Generale dell'Autorità d'Ambito:
- ha predisposto, con atto di accertamento tecnico in esecuzione del mandato conferito con la Delibera dell'Assemblea n. 18 del 23.09.2024, la determinazione del Piano Economico Finanziario per l'anno 2025 e del biennio 2024-2025;
  - ha provveduto ad inviare la documentazione richiesta da ARERA per la definitiva approvazione del PEF del biennio 2024-2025;
  - informerà tempestivamente l'Amministrazione comunale in ordine agli esiti della procedura di approvazione del PEF 2024-2025 da parte di ARERA, per gli eventuali conseguenti provvedimenti;
- 8 di prendere atto che il Costo unitario effettivo per tonnellata di rifiuti prodotti per l'anno 2025 è superiore al fabbisogno standard calcolato ai sensi del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013;
- 9 di trasmettere la presente deliberazione all'Autorità di Ambito per gli adempimenti di sua competenza;
- 10 approvare le tariffe del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2025 suddivise in utenze domestiche e utenze non domestiche come da allegato 7 al presente atto quale parte integrante e sostanziale fissando, in deroga a quanto disposto dal suddetto art. 30 e solo per l'anno 2025, di inviare 2 rate scadenti: il 31 maggio (30%) e il 30 settembre (30%) con facoltà di effettuare il pagamento unico (60%) entro il 31 maggio e inviare la terza rata al 2 dicembre (40%) con conguaglio al netto di riduzioni applicate in automatico agli aventi diritto e maggiorazione della quota perequativa UR3 sopra descritta;
- 11 di dare atto che le componenti perequative applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi, così come previsto dalla delibera Arera n. 386/2023 e n. 133/2025 verranno applicate sulla terza rata di saldo con scadenza al 2 dicembre (40%);
- 12 approvare per l'anno 2025 le riduzioni e o esenzioni delle tariffe unitarie TARI per utenze domestiche (nella parte fissa e parte variabile) per i seguenti casi:

	DESCRIZIONE	ISEE PARI O INFERIORE A	TIPO DI AGEVOLAZIONE
1	Famiglia residente composta da un nucleo familiare di cinque o più persone residenti nell'abitazione che non deve superare la superficie di 100 mq.		Riduzione del 15%
2	Famiglia residente	€ 9.530,00	Riduzione del 25%
3	Famiglia residente composta da una o due persone pensionate	€ 9.530,00	Esenzione totale
4	Famiglia residente composta da una o due persone pensionate	€ 13.400,00	Riduzione del 30%
5	Famiglia residente che nel proprio nucleo familiare ha una o più persone : O portatore di handicap grave certificato ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92; O invalido civile con invalidità pari o superiore al 74%; O ultrasettantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o	€ 16.750,00	Riduzione del 50%



## Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno

	psichica sia stata accertata dalle Aziende Sanitarie Locali;		
6	Famiglia residente assistita dal Servizio Sociale A.S.L. con relazione del servizio sociale		Esenzione totale

dare atto che:

- a. I contribuenti che rientrano nei casi di cui sopra dovranno presentare al Comune entro il 30 settembre 2025 apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, predisposta e messa a disposizione dall'Ufficio Tributi, scaricabile anche dal sito internet [www.comune.castagneto-carducci.li.it](http://www.comune.castagneto-carducci.li.it) riferita alla dichiarazione ISEE;
  - b. Il Comune chiederà, a norma di legge, alla Guardia di Finanza di fare controlli a campione sulla veridicità delle autocertificazioni presentate;
  - c. Il Comune si riserva di chiedere alla ASL le motivazioni dell'agevolazione proposta;
- Di provvedere ad inviare, nelle forme e nei tempi di legge, copia conforme del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- Di pubblicare il presente atto anche sul sito web istituzionale del comune secondo quanto previsto in materia di amministrazione trasparente dal D. Lgs. 33/2013.

Successivamente con n. 7 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Bartoli, Menicagli, Scateni e Mottola), espressi in forma palese dai n. 11 consiglieri presenti e votanti

### DELIBERA

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267



## Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno

---

**Deliberazione n. 36 del 09/05/2025**

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco Sandra Scarpellini	IL Segretario Generale Andrea Martelli
----------------------------------	---